

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 30.06.2021

OGGETTO

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e riduzioni per emergenza COVID-19 anno 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno trenta, del mese di giugno, alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio comunale, in modalità remota tramite videoconferenza di gruppo, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 (G.U. Serie Generale N. 70 del 17/03/2020) e dal relativo Decreto Sindacale attuativo n. 44 del 13 novembre 2020, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge, in prima convocazione, in seduta pubblica.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome		Carica	Presente/Assente
DE PALMA	MARIA	Sindaco	PRESENTE in videoconferenza
CARDINI	MONICA	Consigliere	PRESENTE in videoconferenza
SALVIETTI	GIONATA	Consigliere	PRESENTE in videoconferenza
MAGI	LEONARDO	Consigliere	PRESENTE in videoconferenza
MONNANNI	SANTI	Consigliere	PRESENTE in videoconferenza
ZAPPALORTI	LIDO	Consigliere	ASSENTE
CIACCI	MATTEO	Consigliere	ASSENTE
DE NOZZI	SALVATORE	Consigliere	PRESENTE in videoconferenza
REDI	FRANCESCA	Consigliere	PRESENTE in videoconferenza
SALVADORI	MASSIMO	Consigliere	PRESENTE in videoconferenza
GENTILE	NICOLA	Consigliere	ASSENTE
TANGANELLI	MONICA	Consigliere	PRESENTE in videoconferenza
CARDINI	MARIO	Consigliere	PRESENTE in videoconferenza
			PRESENTI N. 10
			ASSENTI N. 3

*Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE, Macchiarelli Cinzia**, anch'egli in videoconferenza di gruppo, il quale provvede alla stesura del presente verbale.
DE PALMA MARIA, in qualità di **SINDACO**, assume la presidenza della seduta.*

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la discussione dell'ordine del giorno.

L' Assessore Cardini Monica illustra la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come successivamente integrato e modificato;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla proposta deliberativa allegata alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, d. lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213 dal responsabile del servizio finanziario per quanto concerne sia la regolarità tecnica che la regolarità contabile.

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

DATO ATTO che con nota sottoposta a codesto spett.le Consiglio Comunale del 28/06/2021 è stata proposta l'approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

PRESO ATTO che il PEF finale 2021 "ante detrazioni" di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 è pari ad € 713.926,00, di cui € 254.108,00 per costi variabili ed € 459.818,00 per costi fissi;

RILEVATO che il PEF finale “post detrazioni” di cui al periodo precedente ammonta ad euro 692.629,00 importo che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021 secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RILEVATO che, in merito alla ripartizione tra costi fissi e costi variabili sull'importo post detrazioni, la normativa ARERA non dispone alcuna prescrizione in ordine all'attribuzione delle detrazioni tra componente fissa e componente variabile, e pertanto, alla luce della natura delle detrazioni stesse, si ritiene opportuno effettuare la ripartizione tra costi fissi e costi variabili come di seguito indicato:

costi fissi: euro 459.818,00
costi variabili: euro 232.811,00

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18/07/2020 con la quale il Comune di Marciano della Chiana, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- ritenuto opportuno ripartire in proporzione i costi da coprire attraverso la tariffa tra le varie categorie di utenze domestiche e utenze non domestiche;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 158 del 1999;

PRESO ATTO che a seguito della diffusione del coronavirus su tutto il territorio nazionale, il Governo ha emanato numerose disposizioni per il contrasto al virus e per favorirne il contenimento;

RICHIAMATO l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. L'importo dell'assegnazione, nelle more del decreto ministeriale, viene stimato da ANCI-IFEL per il Comune di Marciano della Chiana, in **euro 30.353,00**;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

RITENUTO di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che, hanno subito, in linea generale, il più consistente e notevole aumento dei costi derivanti dall'approvazione del PEF, e che, nello specifico, a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni o danni all'esercizio della propria attività, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

RILEVATO inoltre che, in base alle indicazioni ANCI-IFEL, in presenza di eventuali conguagli dovuti alla determinazione dei PEF secondo il metodo ARERA avviato dal 2020, si ritiene ammissibile l'utilizzo delle risorse stanziato dall'art.6 del dl 73/2021-“per concorde orientamento del tavolo di confronto ex art.106 dl 34/2020- anche per l'applicazione di una quota di agevolazione generalizzata (sempre con riferimento alle Utenze non domestiche), mirante ad evitare che in un contesto emergenziale si debba esporre un aumento di qualche rilievo per via del passaggio al nuovo regime di calcolo dei costi del servizio rifiuti”;

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative;

CONSIDERATO che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

ATTESO che le risorse finanziarie da utilizzare a tale scopo sono quelle assegnate, sulla base delle stime ANCI-IFEL, che ammontano ad € 30.353,00;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia del 4,70%;

RILEVATO che si provvederà ad effettuare tutte le necessarie modifiche al bilancio di previsione conseguenti al presente provvedimento in occasione della prima variazione utile;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di

approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti espressi per appello nominale:

Presenti	n. 10
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 3 (Salvadori, Cardini Mario e Tanganelli)
Astenuti	n. 0
Esito:	Approvata

Delibera

1) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato;

2) di dare atto che verranno applicate le seguenti riduzioni e agevolazioni tariffarie per la componente TARI, per le utenze non domestiche, con utilizzo delle risorse stanziare dall'art. 6 del dl 73/2021 (di euro **30.353,00**), così utilizzate:

a) Riduzioni per l'emergenza Covid-19

Utenze non domestiche

CATEGORIA 2 (PALESTRE/PISCINE)	SCONTO 100% (PER 5 MESI)
CATEGORIA 5 (ALBERGHI CON RISTORANTE)	SCONTO 70% (PER 5 MESI)
CATEGORIA 6 (ALBERGHI SENZA RISTORANTE)	SCONTO 40% (PER 5 MESI)
CATEGORIA 10 (NEGOZI NON ESSENZIALI)	SCONTO 100% (PER 33 GG ZONA ROSSA)
CATEGORIA 10 (NEGOZI ESSENZIALI)	SCONTO 70% (PER 33 GG ZONA ROSSA)
CATEGORIA 12 (ESTETISTA/PARRUCCHIERE)	SCONTO 100% (PER 33 GG ZONA ROSSA)
CATEGORIA 16 (RISTORANTI)	SCONTO 70% (PER 5 MESI)
CATEGORIA 17 (BAR)	SCONTO 70% (PER 5 MESI)
CATEGORIA 21 (DISCOTECHE)	SCONTO 100% (6 MESI)

TOTALE RIDUZIONI PREVISTE euro 9.805,44

b) Agevolazione generalizzata alle utenze non domestiche

Si propone di applicare una ulteriore quota di agevolazione generalizzata in pari misura per tutte le utenze non domestiche, utilizzando l'importo di euro 20.547,56 (Importo derivante dalla differenza tra 30.353,00 (totale delle risorse disponibili, come sopra dettagliate), e quanto già erogato con le riduzioni di cui al punto a) per euro 9.805,44. Tale agevolazione generalizzata è quantificabile in uno sconto equivalente al 8,99% applicabile a quanto dovuto dalle utenze non domestiche ai fini Tari;

In ogni caso le riduzioni deliberate e riferite alle quote dell'annualità 2021, su base annua anche a livello cumulativo non possono eccedere la tariffa dovuta;

3) dare atto che si provvederà ad effettuare le opportune modifiche al bilancio di

previsione 2021/2023 conseguenti al presente provvedimento in occasione della prima variazione di bilancio utile;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Successivamente, in adesione alla suddetta proposta e riconoscendone l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^a, d. lgs.vo n. 267/00, sopra citato, previa separata votazione espressa anch'essa per appello nominale con il seguente esito di approvazione:.

Presenti	n. 10
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 3 (Salvadori, Cardini Mario e Tanganelli)
Astenuti	n. 0

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

De Palma Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.sa Cinzia Macchiarelli

=====